

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA

Statuto aggiornato secondo deliberazione dell'Assemblea soci del 5/1/2017

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Costituzione

1. L'associazione Treno della Memoria è costituita ai sensi della legge italiana, con sede in Torino, Italia.
2. Treno della Memoria è un'organizzazione no-profit.
3. L'associazione Treno della Memoria:
 - a) Persegue prevalentemente intenti di cooperazione sociale e culturale su tutto il territorio nazionale e a livello internazionale.
 - b) Svolge soltanto le attività connesse alle finalità indicate nell'articolo 4 del presente Statuto;
 - c) Non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore d'altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - d) Impiega gli avanzi di gestione per lo sviluppo dell'associazione, la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - e) In caso di scioglimento per qualunque causa, devolve il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all' Art 3 comma 190 662/1996, ad altre associazioni di promozione sociale, ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. L'Assemblea straordinaria dei soci, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 2. Statuto e regolamento attuativo

1. L'associazione Treno della Memoria disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Associati.
3. Esso è modificato – per proposta del Presidente, ovvero di almeno un terzo dei Consiglieri con delibera ordinaria da parte dell'Assemblea dei soci, con una maggioranza qualificata dei 2/3.
4. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art 3. Tutela dell'attendibilità dell'associazione e della pubblica fede

1. L'Associazione tutela la trasparenza della propria attività, esibendo a chiunque ne faccia richiesta:
 - (a) Resoconti su:
 - i. L'insieme degli obiettivi stabiliti dall'associazione;
 - ii. Le attività e i risultati ottenuti;
 - iii. La struttura dell'organizzazione e il consiglio direttivo;

Art. 4. Principi, Finalità, Modalità e Attività

L'Associazione Treno della Memoria ha come finalità la realizzazione e lo sviluppo del progetto denominato Treno della Memoria fondato nel 2005 a Torino e tutte le attività che favoriscano la diffusione dei valori della resistenza e tutti i progetti educativi e formativi che partono dal principio che la memoria storica sia la base di una società più democratica e più giusta.

L'associazione Treno della Memoria promuove le diverse forme di cittadinanza attiva e la partecipazione democratica. L'Associazione si ispira a principi di solidarietà e giustizia sociale.

L'Associazione si impegna in ogni sede nella promozione della Memoria storica

A tal fine l'Associazione si propone di stabilire rapporti di fattiva collaborazione con:

1. Amministrazioni locali e nazionali, pubbliche e private;
2. ONG e organismi di cooperazione italiani, europei e mondiali riconosciuti e loro Associazioni;
3. l'Unione Europea e le sue istituzioni;
4. il Consiglio d'Europa e le sue istituzioni;
5. Enti e Istituzioni di diritto pubblico internazionale, nonché pubblico e privato, in Italia e in Europa;
6. Centri culturali, Associazioni di amicizia tra paesi, Istituti di ricerca e culturali operanti nell'ambito dei rapporti con i paesi in via di sviluppo;
7. Realtà associative di base a carattere locale, nazionale ed internazionale, gruppi volontari impegnati in attività connesse con quelle dell'Associazione;

8. Sindacati e organizzazioni di lavoratori a livello locale, nazionale ed internazionale.
9. Potrà compiere anche attività dirette ad organizzare:
 - a) eventi di spettacolo culturale nel campo della musica, del teatro, del cinema, nonché produzioni audiovisive e multimediali, concerti, rassegne letterarie, mostre d'arte ed esibizioni sportive, momenti d'incontro con culture gastronomiche, enologiche e ogni forma di evento culturale o artistico;
 - b) attività di formazione ed educazione come laboratori, corsi, work-shop, convegni e seminari volti a promuovere la capacità espressiva e dinamica;
 - c) gruppi di discussione e auto-apprendimento rivolti soprattutto ai giovani, anche attraverso dinamiche di peer-education, volte allo sviluppo di un'idea attiva di cittadinanza, di partecipazione democratica e di responsabilità sociale, individuale e collettiva;
 - d) progetti di scambio volti alla conoscenza ed accettazione delle diversità, nonché alla cooperazione fra pari;
 - e) Studi e ricerche storiche.
 - f) produzione di materiali artistici, culturali, editoriali e sociali nel pieno rispetto dei principi, delle finalità e delle modalità dell'Associazione.
 - g) Organizzazione di viaggi, gite scolastiche, percorsi educativi in Italia e all'Estero allo scopo di perseguire i fini statuari dell'associazione.

TITOLO II. ASSOCIATI

Art. 5. Associati

- Gli Associati sono i componenti dell'Associazione iscritti nel Libro degli Associati.
- Gli associati si dividono in soci ordinari e soci sostenitori
- Gli Associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - Dimissioni volontarie;
 - Mancato versamento della quota associativa senza giustificato motivo;
 - Indegnità disposta dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea, e ratificata a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto dell'Assemblea.

Art. 6. Soci ordinari

1. Possono diventare Soci Ordinari soltanto le Organizzazioni, in ogni caso ogni Ente associato esprime un solo voto in assemblea.
2. Gli aspiranti Enti associati ordinari fanno domanda di adesione secondo l'approvata Modulistica dichiarando, di accettare senza riserve lo statuto e il Regolamento dell'associazione.
3. Affinché la domanda di adesione possa essere accolta, l'aspirante Ente associato che l'ha sottoscritta deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) Essere un'associazione riconosciuta dalla legislazione del proprio paese de jure e/o de facto e/o dall'Unione Europea e/o da uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
 - b) Specificare nella domanda di adesione se appartiene ad altre reti di associazioni e/o formazioni politiche. In casi di manifesti o sospetti conflitti di interessi sarà facoltà dell'Assemblea rigettare la domanda o proporre soluzioni alternative.
3. L'Assemblea, verificata l'esistenza dei suddetti requisiti, delibera l'eventuale accettazione della domanda di adesione più uno degli aventi diritto. Il nuovo Ente associato è in prova per un anno e pur godendo di tutti i diritti riconosciuti, sarà definitivamente associato solo con un nuovo provvedimento assembleare entro un anno dall'ammissione dello stesso.
7. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Assemblea.

Art. 7. Diritti ed obblighi dei Soci Ordinari

1. Ogni Ente associato ha diritto ad esprimere un suo rappresentante in seno all'Assemblea.
2. Tutti gli Associati hanno il diritto/dovere di partecipare alle Assemblee, direttamente o per delega, di svolgere i compiti preventivamente concordati, di esercitare il diritto di voto, di eleggere le cariche sociali.
3. Ogni Associato ha diritto ad elaborare e proporre idee di progetto al Consiglio Direttivo.
4. Ogni Associato ha diritto a recedere dall'associazione.
5. Ogni Associato ha diritto a prendere visione e trarre copia dei verbali delle riunioni degli Organi sociali e di tutta la documentazione posta in archivio.
6. Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a versare annualmente la Quota associativa, salvo giustificato motivo, ed eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea per proposta del Consiglio Direttivo.
9. Ogni Ente associato può farsi rappresentare, attraverso delega, da persona diversa dal rappresentante legale dell'Ente stesso; la

relativa delega deve essere firmata e compilata sull'apposito Modulo.

Art. 8. Soci Sostenitori

1. Possono diventare Soci Sostenitori sia persone fisiche che Organizzazioni,
2. I soci sostenitori possono partecipare alle Assemblee ma senza diritto di voto in quanto esprimono esclusivamente una figura di supporto alle attività sociali
3. i soci sostenitori possono intervenire in assemblea solo al termine delle deliberazioni e solo durante uno specifico punto all'Ordine del Giorno denominato "interventi dei soci sostenitori" che verrà previsto per ogni convocazione ordinaria
4. i soci Sostenitori possono costituirsi in "Stazioni", di cui all'art. 19 del presente statuto.

Art. 9. Indegnità, sospensioni, interdizioni

1. Un Associato può essere dichiarato indegno dall'Assemblea dei soci se:
 - a) Mostra ostilità e scorrettezza nei confronti degli altri Aderenti;
 - b) Mostra aperta malafede o irresponsabilità nei confronti dell'Associazione;
 - c) Non rispetta le norme del presente Statuto o quelle del Regolamento attuativo;
 - d) Diffama l'Associazione;
 - e) Utilizza il nome dell'Associazione e aderisce ad iniziative senza preventivo accordo dell'Assemblea
 - g) Svolge l'attività prevista in maniera incostante e con temporaneità saltuaria non giustificata da validi motivi;
 - h) Decide di associarsi ad altre associazioni, movimenti o partiti politici, che diano atto a manifesto conflitto di interessi;

TITOLO III. ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE

Art. 10. Organi sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Presidente Onorario
 - e) Il Tesoriere;
 - f) Il Direttore Generale.

Art. 11. L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni Ente associato
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.
3. Le successive riunioni ordinarie sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta cartacea o per via telematica. La partecipazione dei soci è consentita anche in via telematica.
4. In via straordinaria come ordinaria, può essere convocata ogni qual volta il Presidente, o 1/3 del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.
5. L'Assemblea può anche essere convocata in seduta straordinaria qualora almeno un quarto dei soci ordinari lo richieda. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
6. Spetta all'assemblea ordinaria dei soci:
 - a) Fissare le direttive per l'attività dell'associazione, in conformità con i principi dello statuto;
 - b) Eleggere il Consiglio Direttivo secondo le modalità descritte all'art. 14;
 - c) Eleggere il Presidente secondo le modalità descritte all'art. 15;
 - d) Eleggere il Tesoriere secondo le modalità descritte all'art. 16;
 - e) Stabilire, su proposta del Direttivo, la misura dei contributi ordinari e straordinari dovuti dagli associati;
 - f) Approvare il rendiconto economico consuntivo di ogni esercizio ed inoltre il bilancio progettuale, predisposto dal Consiglio Direttivo.
 - g) Approvare i regolamenti con la maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti.
 - h) Valutare l'operato degli Associati e approvare e valutare il cosiddetto Piano delle iniziative annuale predisposto e redatto dal Direttore Generale.

- i) Analizzare e votare in via definitiva la legittimità dei possibili ricorsi ad essa presentati sentito il collegio arbitrale di cui al successivo art. 19 del presente Statuto.
7. Spetta all'assemblea straordinaria dei soci deliberare sulle modifiche del presente statuto;
8. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
9. Le riunioni dell'assemblea ordinaria tenute in prima convocazione sono valide qualora vi sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle assemblee straordinarie, tanto in prima quanto in seconda convocazione sarà necessaria la metà più uno dei soci.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottati a maggioranza semplice dei votanti, fatta eccezione per quelli che espressamente sono indicati in questo statuto come necessari di maggioranze differenti.
11. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare a maggioranza dei 2/3 lo scioglimento dell'associazione.

Art. 12. Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro e da un massimo di dodici membri detti Consiglieri.
2. Il Presidente ed i il Tesoriere sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, il presidente onorario è invitato permanente senza diritto di voto.
3. Ogni membro eletto del consiglio direttivo coordinerà le attività relative ad una o più delle eventuali commissioni assembleari.
4. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea secondo le modalità descritte di seguito:
- a) Il Presidente sottopone all'Assemblea il numero di consiglieri compreso tra quattro e dodici;
- b) Il numero viene votato a maggioranza semplice;
- c) Ogni socio ha diritto di esprimere una candidatura.
- Il voto è segreto e ogni socio può esprimere un massimo di 4 preferenze.
- d) Sono eletti i primi per numero di voti ricevuti fino al raggiungimento del numero prestabilito.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di una volta ogni tre mesi eccetto casi straordinari anche in via teleconferenza.
6. In prima convocazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri, in seconda convocazione da almeno un terzo dei membri.
7. La durata del direttivo è di tre anni solari. Ogni membro può essere rieletto al massimo per 3 mandati consecutivi.
8. I membri del direttivo cessano di essere tali per:
- a) Dimissioni volontarie;
- b) Più di tre assenze ingiustificate (in tal caso il Consigliere in questione è sfiduciato anche dall'eventuale carica o funzione che detiene, e sottoposto al giudizio inderogabile dell'assemblea, come da statuto);
- c) Indegnità.
9. Le sostituzioni dei membri decaduti sono effettuate secondo la procedura di cui sopra; il loro incarico permane fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio direttivo.
10. Le decisioni del direttivo devono risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della riunione.
13. Spetta al Consiglio Direttivo:
- a) Provvedere allo sviluppo dell'associazione e al raggiungimento degli obiettivi strategici, alla comunicazione e all'immagine dell'associazione stessa;
- b) Nominare il Direttore Generale
- c) Approvare il piano delle iniziative annuale e il budget preventivo predisposto dal Direttore Generale in accordo con il Tesoriere
- d) Valutare ed eventualmente accettare le donazioni, i lasciti, le offerte e gli eventuali contributi straordinari, in conformità ai principi del presente statuto;
- e) Proporre all'assemblea le quote ordinarie per i soci;
- f) Proporre e votare le eventuali mozioni di sfiducia nei confronti delle cariche rappresentative ed elettive e dei singoli associati. Le decisioni del Direttivo possono essere rigettate dai consiglieri presentando ricorso entro trenta giorni all'assemblea dei soci, che decide in via definitiva, senza formalità di procedura;
- g) Approvare o respingere le proposte da parte dei Soci Ordinari;

- h) Verificare l'avanzamento delle iniziative e dell'operato delle cariche elettive e del Direttore Generale;
- i) Proporre all'assemblea eventuali mozioni di indegnità o sospensione dalle cariche;
- j) Nominare un sostituto pro-tempore per il Presidente in casi di impedimento temporaneo dovuto a malattia o temporanea e giustificata assenza.

Art. 15. Il Presidente

- 1) Il presidente ha la rappresentanza legale e politica dell'associazione. A lui spetta inoltre la funzione di garante dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
- 2) Resta in carica quattro anni solari e comunque fino alla data delle nuove elezioni.
- 3) viene eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea e non può superare i tre mandati consecutivi.
- 4) La carica di Presidente da diritto per tutto il mandato ad un seggio nel Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di assenza o impedimento egli è sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'associazione – dal un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.
- 6) Ha il compito di rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi. Pone attenzione alla visibilità pubblica e all'immagine dell'Associazione promuovendola.
- 7) Si fa carico delle politiche associative decise dall'Assemblea e strutturate dal Consiglio Direttivo e dal Direttore Generale
- 8) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 9) In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- 10) La mancata ratifica da parte del direttivo può sfociare in una mozione di sfiducia, che sarà giudicata dall'Assemblea, il Presidente può essere sfiduciato con un provvedimento preso a maggioranza assoluta degli associati.
- 11) Può proporre al Direttivo mozioni di sfiducia nei confronti di altre cariche.
- 12) Propone all'assemblea il numero di componenti del consiglio direttivo
- 13) Propone all'assemblea il numero e le tematiche delle commissioni assembleari.
- 14) Il Presidente cessa di essere tale per:
 - a) Dimissioni volontarie;
 - b) Assenza prolungata e ingiustificata;
 - c) In caso di morte o malattia prolungata;
 - d) Indegnità.

Art. 16. Il Presidente Onorario

1. Il presidente Onorario è il garante dei rapporti istituzionali e ha il compito di farsi portavoce dell'associazione e ne difende l'onorabilità.
2. ha il compito di presiedere e guidare il comitato scientifico che sostiene e coadiuva l'associazione nell'elaborazione di materia e iniziative.
3. Viene nominato dall'assemblea dei soci per acclamazione

Art. 17. Il Tesoriere

1. La carica di tesoriere è affidata, per elezione a maggioranza assoluta da parte dell'assemblea, a un rappresentante di un ente associato
2. Resta in carica tre anni solari e comunque fino alla data delle nuove elezioni.
3. Per essere eletto deve aver compiuto la maggiore età.
4. La carica di Tesoriere da diritto ad un seggio in Consiglio direttivo.
5. Ha il compito di custodire i Libri sociali, i documenti contabili e di bilancio dell'Associazione, nonché di monitorare con precisione la situazione patrimoniale dell'Associazione.
6. Provvede alla verifica dell'ordinaria e straordinaria amministrazione rispetto all'attinenza al budget preventivo.
7. Supporto il Direttore Generale nella predisposizione del budget preventivo e redige rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
8. Il Tesoriere cessa di essere tale per:
 - a) Dimissioni volontarie;
 - b) Assenza prolungata e ingiustificata;
 - c) In caso di morte o malattia prolungata;
 - d) Indegnità.

Art. 18. Il Direttore Generale

1. Viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente
2. Ha il compito di gestire le attività dell'Associazione rispettando il mandato dell'Assemblea Soci
3. Predisporre il piano operativo annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci e del consiglio direttivo
4. Predisporre, in accordo con il Tesoriere il budget preventivo

5. Gestisce in autonomia il personale necessario allo svolgimento delle attività dell'associazione, provvedendo alla selezione del personale, gestendone i relativi rapporti.
6. Predispone le relazioni trimestrali da sottoporre al consiglio direttivo contenenti la descrizione delle attività dell'associazione e i dati economici parametrati rispetto al budget preventivo.
7. Supporta il Tesoriere nella redazione del Bilancio consuntivo
8. Il Direttore Generale cessa di essere tale per:
 - a) Dimissioni volontarie;
 - b) Assenza prolungata e ingiustificata;
 - c) In caso di morte o malattia prolungata;
 - d) Indegna.
 - e) Sfiducia proposta dal Presidente o da 1/3 del consiglio direttivo e approvata dai 2/3 del Consiglio Direttivo.

Art. 19. Le Stazioni

I soci sostenitori di uno specifico territorio possono costituirsi in Stazioni.

La Stazione è un gruppo informale costituito da almeno 10 soci sostenitori che può eleggere un proprio portavoce.

L'Associazione Treno della Memoria ha il compito di promuovere la creazione di Stazioni su tutto il territorio nazionale.

Ogni stazione deve essere formalmente approvata dal consiglio direttivo con delibera semplice.

Compito della Stazione è declinare le politiche associative sul proprio territorio.

I portavoce delle stazioni a loro volta possono creare coordinamenti territoriali su base cittadina, provinciale e regionale.

L'associazione si impegna a promuovere ed a facilitare il coordinamento nazionale delle Stazioni.

Le stazioni hanno il diritto di proporre all'Associazione progetti e azioni territoriali sui temi della memoria.

Art. 20. Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli Organi e gli Aderenti oppure tra gli Aderenti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati: uno da ciascuna delle parti ed il terzo per accordo tra le parti stesse. In difetto di compromesso, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente della Corte d'appello di Torino, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 21. Patrimonio

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative ed eventuali contributi dei soci;
 - b) Attività di auto-finanziamento;
 - c) Contributi di enti o istituzioni pubbliche;
 - d) Contributi di organismi internazionali;
 - e) Donazioni di privati, associazioni o fondazioni;
 - f) Lasciti testamentari;
 - g) Introiti derivanti da convenzioni;
 - h) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo purché compatibile agli scopi istituzionali e ai principi del presente statuto;
 - i) Tutti gli introiti derivanti da donazioni ovvero lasciti di privati o enti privati sono sottoposti al vaglio da parte del Direttivo, che n'accerta la conformità al presente statuto;
 - j) Attività commerciale saltuaria, non preponderante rispetto al complesso dell'attività dell'Associazione e comunque finalizzata al sostegno dell'Associazione e al raggiungimento delle sue finalità.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal direttivo.
 3. Ogni operazione economica e finanziaria è sotto la tutela del Tesoriere.
 4. L'Associazione s'impegna a non finanziare partiti politici.

Art. 22. Quota associativa

1. La Quota associativa a carico degli Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori è fissata dall'Assemblea su proposta del Direttivo

2. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.
3. Gli Associati non in regola con il pagamento della Quota associativa, salvo giustificato motivo, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione.
4. Il termine ultimo ed esclusivamente per quanti avessero un giustificato motivo è fissato dopo tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Dopo tale data, gli associati che avevano rimandato il pagamento della quota associativa, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione e sono dichiarati decaduti.
5. La Quota associativa non è in alcun modo trasferibile.

Art. 23. Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. VERIFICARE SE 1 SETTEMBRE 31 AGOSTO
2. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite dalla legge.

Art. 24. Rapporti con enti terzi

1. L'Associazione partecipare ad altri enti di natura associativa che ne condividano in tutto o in parte i principi e le finalità.
2. Sarà possibile anche stipulare con altre associazioni alle quali non si partecipa in qualità di soci un protocollo di intesa, conforme ai dettami del presente Statuto. Il protocollo è redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Art. 25. Scioglimento dell'associazione

1. L'associazione può essere sciolta dall'assemblea dei soci con voto unanime con la maggioranza dei 2/3 (due terzi).
2. Tutto il patrimonio composto da beni mobili ed immobili dovrà essere devoluto ad associazioni senza fini di lucro ONLUS che perseguano fini compatibili con il presente statuto, attraverso una delibera dell'assemblea votata a maggioranza semplice.

Art. 26. Disposizioni Generali

1. Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto o nei regolamenti interni dell'associazione valgono le disposizioni del diritto comune. Il referente per ogni controversia è il Tribunale di Torino.